

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **DIRITTO SOCIALE**

English – Français – Deutsch - Русский

**Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti ([STE n° 12](#)) e suo Protocollo ([STE n° 12A](#))**, aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Questo Accordo riguarda i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, all'invalidità ed ai superstiti. Esso prevede che – rispettate talune condizioni di residenza – ai cittadini di una delle Parti siano concessi gli stessi benefici di legge e regolamenti di ogni altra Parte, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Il Protocollo addizionale <sup>1</sup> estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

\* \* \*

**Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti ([STE n° 13](#)) e suo Protocollo ([STE n° 13A](#))**, aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Questo accordo concerne tutti i regimi di sicurezza sociale diversi da quelli previsti dall'Accordo provvisorio europeo sui regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, invalidità ed ai superstiti (STE n° 12). Esso prevede che – rispettate talune condizioni di residenza – ai cittadini di una delle Parti siano concessi gli stessi benefici che sono previsti, a parità di condizioni, a favore dei cittadini di un'altra Parte.

Il Protocollo addizionale <sup>2</sup> estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

\* \* \*

**Convenzione europea di assistenza sociale et medica ([STE n° 14](#)) e suo Protocollo ([STE n° 14A](#))**, aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Con tale Convenzione le Parti si impegnano ad accordare ai cittadini di altre Parti, con un regolare permesso di soggiorno e privi di sufficienti fonti di sostegno, la stessa assistenza sociale e medica di cui godono i propri cittadini.

Il Protocollo addizionale <sup>3</sup> estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Protocollo addizionale all' Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti, firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

<sup>2</sup> Protocollo addizionale all' Accordo provvisorio europeo concernente la sicurezza sociale con esclusione dei regimi relativi alla vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

<sup>3</sup> Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza sociale et medica (STE n° 14a), firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

**Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa per trattamento medico** ([STE n° 20](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1955.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1956.

L'Accordo permette ai cittadini delle Parti, vittime di guerre, di ricevere quei trattamenti speciali di cui possono avere bisogno e che non potrebbero avere nel proprio Paese.

L'Accordo prevede non soltanto lo scambio di mutilati di guerra a finalità terapeutiche, ma anche lo scambio di informazioni tecniche, la libera circolazione di apparecchi di protesi o ortopedici, etc., e lo scambio di personale medico per completare la loro formazione.

\* \* \*

**Accordo tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa sull'attribuzione ai mutilati di guerra, militari e civili, di un blocchetto internazionale di buoni per le riparazioni di protesi ed apparecchi ortopedici** ([STE n° 40](#)), aperto alla firma a Parigi, il 17 dicembre 1962.

Entrata in vigore : 27 dicembre 1963.

Lo scopo di questo Accordo è di mettere a disposizione di tutti i mutilati di guerra, dichiarati tali dalle competenti autorità delle Parti, sulla base di un libretto internazionale di buoni, i mezzi necessari a garantirgli la riparazione gratuita delle sue protesi e dei suoi apparecchi ortopedici.

Il regolamento allegato all'Accordo individua le condizioni di utilizzazione del libretto internazionali di buoni di riparazione di protesi e apparecchi ortopedici.

\* \* \*

**Codice europeo di Sicurezza sociale** ([STE n° 48](#)) e suo **Protocollo** ([STE n° 48A](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 aprile 1964.

Entrata in vigore : 17 marzo 1968.

Lo scopo del Codice è di stimolare lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati membri del Consiglio d'Europa affinché essi possano gradualmente raggiungere il livello più alto possibile. Il Codice fissa una serie di norme che le Parti si impegnano ad includere nei loro sistemi di sicurezza sociale.

Il Codice definisce le norme e fissa le soglie minime di protezione che le Parti devono garantire in diversi campi, quali quelli medico, delle indennità di malattia, dei sussidi di disoccupazione, delle pensioni di vecchiaia, delle prestazioni in caso di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, l'assistenza alle famiglie, alla maternità, le pensioni di invalidità, le pensioni di reversibilità.

Il Protocollo <sup>4</sup> contiene disposizioni che invitano le Parti a raggiungere un livello di sicurezza sociale più alto di quello indicato nelle disposizioni del Codice.

\* \* \*

**Accordo europeo sulle persone "alla pari"** ([STE n° 68](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1969.

Entrata in vigore : 30 maggio 1971.

Lo scopo dell'Accordo è di evitare alcuni inconvenienti della posizione « alla pari » e a questo fine contiene precise disposizioni sulle relazioni tra la famiglia di accoglienza e « la persona alla pari » (che non è considerata né come lavoratore né come studente). Talune disposizioni devono necessariamente essere applicate dalle Parti (per esempio quelle relative alle necessità di un accordo scritto, le regole sui rispettivi obblighi in materia di orario di lavoro, tempo libero e denaro per le piccole spese). Il Consiglio d'Europa ha individuato un contratto tipo per i giovani « alla pari ».

\* \* \*

---

<sup>4</sup> Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale, aperto alla firma a Strasburgo, il 16 aprile 1964.

**Convenzione europea di Sicurezza sociale (STE n° 78) e suo Accordo complementare (STE n° 78A)**, aperti alla firma a Parigi, il 14 dicembre 1972.

Entrata in vigore : 1° marzo 1977.

La Convenzione europea di sicurezza sociale si fonda sui quattro principi fondamentali di diritto internazionale della sicurezza sociale, vale a dire: l'uguaglianza di trattamento, l'unicità della legislazione applicabile, la conservazione dei diritti quesiti ed il riconoscimento delle prestazioni all'estero.

Le seguenti parti della Convenzione sono immediatamente applicabili :

- le disposizioni generali concernenti in particolare la delimitazione del campo di applicazione materiale e personale della Convenzione nonché i principi fondamentali dell'eguaglianza di trattamento e del mantenimento dei diritti quesiti;
- le disposizioni che determinano la legislazione applicabile;
- le disposizioni relative alla cumulo dei periodi richiesti per il conseguimento del diritto ed il calcolo delle prestazioni in tutti i rami coperti dalla Convenzione;
- le disposizioni speciali relative alle pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità ed al risarcimento degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali, oltre che
- ulteriori varie disposizioni, e le disposizioni transitorie e finali.

L'applicazione delle disposizioni speciali in materia di malattie, maternità, disoccupazione e prestazioni familiari, con esclusione di quelle concernenti il cumulo dei periodi, è condizionata alla conclusione di ulteriori Accordi bi- o multilaterali tra le Parti.

La Convenzione si applica ad ogni legislazione in materia di sicurezza sociale che riguarda :

- a. le prestazioni di malattia e di maternità;
- b. le prestazioni di invalidità;
- c. le prestazioni di vecchiaia;
- d. le prestazioni ai superstiti;
- e. le prestazioni in caso di incidente di lavoro e di malattie professionali;
- f. le sovvenzioni in caso di morte;
- g. i sussidi di disoccupazione;
- h. le prestazioni familiari.

La Convenzione si applica a tutte le persone cittadine di una delle Parti – ed anche ai rifugiati ed agli apolidi residenti sul territorio di una Parte – e che sono, o sono stati soggetti alla legislazione di una o più Parti, nonché ai loro familiari ed a chi loro sopravvive. Le previsioni della Convenzione si applicano anche nei confronti di coloro che sono sopravvissuti a persone che, senza avere la nazionalità di una Parte, erano soggetti alla legislazione di una o più Parti, a condizione che essi siano cittadini di una Parte.

L'Accordo complementare <sup>5</sup> contiene le disposizioni necessarie all'applicazione delle norme della Convenzione che sono direttamente applicabili. Esso regola, tra l'altro, le relazioni tra le istituzioni di sicurezza sociale e le procedure da seguire per la liquidazione e il servizio delle prestazioni dovute in conformità alla Convenzione. Esso funge anche da guida per quelle disposizioni della Convenzione che sono applicabili solo dopo la conclusione di Accordi bilaterali.

\* \* \*

**Convenzione europea sulla protezione sociale degli agricoltori (STE n° 83)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1974.

Entrata in vigore : 17 giugno 1977.

La Convenzione prevede un sistema di protezione sociale dei lavoratori agricoli comparabile a quello di cui godono gli altri gruppi di popolazione.

---

<sup>5</sup> Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di Sicurezza sociale, aperto alla firma a Strasburgo, il 14 dicembre 1972.

\* \* \*

**Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti** ([STE n° 93](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 1° maggio 1983.

La Convenzione si occupa dei principali aspetti della situazione giuridica dei lavoratori emigranti, in particolare l'assunzione, gli esami medici e professionali, i viaggi, i permessi di soggiorno, il riavvicinamento familiare, le condizioni di lavoro, il trasferimento dei guadagni, la sicurezza sociale e l'assistenza sociale, la durata dei contratti di lavoro, il licenziamento ed il ripiego.

Un comitato consultivo di esperti è stato istituito con il compito di esaminare i rapporti sottoposti dalla Parti e contenenti le informazioni sull'applicazione della Convenzione. Sulla base di tali documenti, il comitato consultivo presenta dei rapporti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

\* \* \*

**Protocollo d'intesa per l'applicazione dell'Accordo europeo per la concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, con annesso** ([STE n° 129](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 26 maggio 1988.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo due ratifiche.

Nel 1980, una Conferenza intergovernativa convocata dal OIL ha adottato l'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo. L'accordo mira a facilitare l'applicazione dell'accordo.

\* \* \*

**Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto)** ([STE n° 139](#)), aperto alla firma a Roma, il 6 novembre 1990.

Entrata in vigore : Il Codice entrerà in vigore dopo due ratifiche.

Il Codice europeo di Sicurezza sociale riesaminato rivede e migliora le disposizioni del Codice europeo di Sicurezza sociale (STE no. 48).

Come il testo precedente, il Codice riesaminato definisce le norme europee e fissa delle soglie minime di protezione che gli Stati devono garantire in campi quali l'anzianità, la disoccupazione, l'invalidità, le cure mediche, etc. I più importanti miglioramenti apportati dal nuovo testo sono: tassi di copertura più elevati, aumenti del livello e della durata delle prestazioni, la previsione di nuove prestazioni, la diminuzione delle condizioni per l'attribuzione di prestazioni, un largo numero di misure preventive e l'assenza di ogni discriminazione fondata sul sesso.

L'applicazione del Codice riesaminato dagli Stati che l'avranno ratificato sarà controllata da una Commissione di esperti indipendenti funzionante nell'ambito del Consiglio d'Europa. Gli Stati dovranno inoltre inviare i rapporti sull'applicazione di tale Convenzione alle loro organizzazioni nazionali sindacali più rappresentative. L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dovrà ugualmente dare il proprio parere sui detti rapporti nazionali.

\* \* \*

**Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale** ([STE n° 154](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo due ratifiche.

Il Protocollo modifica il campo di applicazione soggettivo della Convenzione estendendo i vantaggi previsti a:

- tutte le persone che siano o siano state sottoposte alla legislazione di una o più Parti, nonché ai membri della loro famiglia ed ai loro sopravvissuti;
- i funzionari ed il personale assimilato, secondo la legislazione della Parte in causa, in quanto sia soggetti alla legislazione di una Parte alla quale la Convenzione sia applicabile.